

## Transdiritti.

### La presa sul corpo delle persone transgender in carcere

Sofia Ciuffoletti

*The imprisonment of transgender bodies is a unique perspective to illustrate the persistent exertion on the bodies and the role of prisons as space of counterlaw. After a brief outline of the main strategical ways to detain transgender prisoners, the paper analyzes the case-study of L., a prisoner in the transgender pod of the prison of Sollicciano, Florence and her fight for her rights through the strategic use of the law. The case will be presented through the study of the original legal acts and orders, intertwined within the Italian normative paradigm and its evolution.*

#### *Introduzione. Corpi ribelli*

L'incidenza diretta del penitenziario sui corpi delle persone ristrette rimane una delle intrinseche caratteristiche della pena. Foucault (1976a) rivela quanto la pena carceraria ancora oggi abbia la funzione di fare “presa sul corpo” scardinando una delle retoriche classiche dell'età della riforma nella lettura del passaggio dai supplizi alle pene. Questo è vero sotto molteplici aspetti, tanto più (dis)umani e quotidiani, quanto più non considerati.

Oggi le condizioni materiali di detenzione sono diventate uno dei temi della contesa giurisdizionale e di rivendicazione dei diritti da parte delle persone detenute a livello transnazionale. In Europa, è stato proprio grazie all'opera giurisprudenziale della Corte Europea dei Diritti Umani (d'ora in avanti anche solo CEDU) a tutela dei diritti delle persone detenute<sup>1</sup>, che la presa sui corpi comincia a divenire oggetto di una articolata analisi. Ben prima che il sovraffollamento diventasse l'asso pigliatutto delle violazioni in materia dell'articolo 3 della Convenzione Europea per i Diritti Umani, leggere le decisioni della CEDU ci ha permesso di gettare uno sguardo all'interno delle galere europee, di sentirne gli odori, la mancanza di aria e ventilazione, di visitare i materassi gettati per terra, la presenza di cimici, ratti e pidocchi, la qualità scadente del cibo, di saggiare, insomma, la quotidiana scala di degradazioni fisiche e morali, dall'obbligo di radersi la testa (Yankov v. Bulgaria 2003, §§ 112-114) all'obbligo per una persona detenuta di spogliarsi nuda in presenza di agenti di polizia dell'altro sesso,

---

<sup>1</sup> La Corte è passata «dalla fase di ignoranza delle condizioni generali di detenzione a quella di riconoscimento del diritto di ogni detenuto a condizioni che rispettino la dignità umana» (Tulkens 2002, *Droits de l'homme en prison*, in J.-P. Céré (dir), “Panorama européen de la prison”, L'Harmattan, coll. *Sciences criminelles*: 39). Sulla base di questa evoluzione, il decennio 2000-2010 ha visto un vero e proprio aumento del numero di procedimenti a Strasburgo relativi alla vita in carcere. Nella sentenza *Kudla v. Poland* [GC], 26 October 2000, n. 30210/96, in cui la Grande Camera ha riassunto gli obblighi dello Stato in questi termini: «L'articolo 3 richiede che lo Stato garantisca che una persona sia detenuta in condizioni compatibili con il rispetto della sua dignità umana, che le modalità e il metodo di esecuzione della misura non la sottopongano ad angoscia o difficoltà di intensità superiore al livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione e che, date le esigenze pratiche della detenzione, la sua salute e il suo benessere siano adeguatamente garantiti fornendole, tra l'altro, l'assistenza medica necessaria».

per poi procedere a toccare i suoi organi sessuali e il cibo a lei destinato a mani nude (Valašinas v. Lithuania 2001, § 117), alle condizioni di trasporto dentro ai veicoli della polizia penitenziaria in assenza di aria e in locali angusti (Yakovenko v. Ukraine, 2007, §§ 107-109, *ex multis*).

Seguendo l'analisi di Sykes (1958), Maycock (2022) ha utilizzato la lente analitica dei *pains of imprisonment* per illustrare le particolari derivazioni, le frustrazioni e la ricaduta in termini di sofferenza psichica e fisica che le persone transgender<sup>2</sup> sperimentano all'interno del contesto penitenziario (*ibidem*).

D'altronde, ancor prima della presa sul corpo, il carcere è il luogo che i corpi li normativizza (Foucault 1976b), li essenzializza, ne ipostatizza le identità e li segrega obbligatoriamente per sesso. Come notato da Cohen (2010), infatti, il carcere rimane, insieme all'ambito militare e ai bagni pubblici, uno dei luoghi di persistenza della segregazione sessuale binaria di tipo obbligatorio.

Il fenomeno dell'incarceramento di persone transgender ci permetterà di riflettere sulle strategie adottate dall'amministrazione penitenziaria per gestire la presa sul corpo. Per osservare la questione, che pure è stata studiata anche a livello nazionale<sup>3</sup>, abbiamo scelto di presentare un caso di studio che illustra la modalità di tutela e avanzamento dei diritti attraverso la formula della "lotta per il diritto attraverso i diritti"<sup>4</sup>. Il caso che presentiamo deriva da una pratica di contenzioso strategico portata avanti da L'Altro diritto ODV<sup>5</sup> che sarà studiata attraverso i provvedimenti giurisdizionali e gli atti giuridici originali.

### 1. Sovvertire il paradigma genitale di riferimento: il reparto transgender di Sollicciano.

Il fenomeno dell'incarceramento delle persone transgender<sup>6</sup> è stato tradizionalmente e trans-nazionalmente affrontato attraverso modelli e strategie

---

<sup>2</sup> Se è vero che nel presente contributo l'attenzione è incentrata sul fenomeno dell'incarceramento di persone transgender, occorre includere nella riflessione sullo stigma e la discriminazione intersezionale il caso (scarsamente indagato) delle persone intersex in carcere. Recentemente il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha adottato la prima risoluzione che affronta specificamente la discriminazione, la violenza e le pratiche dannose contro le persone con variazioni innate delle caratteristiche sessuali (disponibile presso: <https://documents.un.org/doc/undoc/ltid/g24/048/06/pdf/g2404806.pdf>). La risoluzione incoraggia gli Stati a "lavorare per realizzare il godimento del più alto standard raggiungibile di salute fisica e mentale" per le persone intersex. Chiede inoltre all'Ufficio dell'Alto Commissario di preparare un rapporto - da discutere al Consiglio dei diritti umani nel settembre 2025 - che esamini "le leggi e le politiche discriminatorie, gli atti di violenza e le pratiche dannose, in tutte le regioni del mondo" e che esamini "le migliori pratiche, compresa la protezione legale e i rimedi" per le persone con variazioni innate delle caratteristiche sessuali.

<sup>3</sup> Tra le ricerche più rilevanti sul tema, si vedano: Dameno 2012, Lorenzetti 2013, 2017, 20218; Dias Viera, Ciuffoletti 2015; Lomazzi 2015; Peroni, Mantovan 2018.

<sup>4</sup> L'espressione è tratta dall'ampia riflessione giusfilosofica di Santoro 2008.

<sup>5</sup> Il Centro di Documentazione "L'altro diritto", fondato nel 1996 presso il Dipartimento di Teoria e storia del diritto dell'Università di Firenze, svolge attività di riflessione teorica e di ricerca sociologica sui temi dell'emarginazione sociale, della devianza, delle istituzioni penali e del carcere e porta avanti attività di consulenza giuridica stragiudiziale per la tutela dei diritti delle persone private della libertà personale e il contenzioso strategico davanti alle corti nazionali e internazionali: <https://www.adir.unifi.it/odv/>

<sup>6</sup> Utilizzerò il termine "transgender", inserito all'interno del dibattito attuale sulla necessità di ripensare la politica detentiva basata sul binarismo normativo ed accogliendo questa definizione nella sua accezione più ampia, che, come ricorda Sarah Lamble «includes people who undergo a process of gender reassignment to live permanently in their self-expressed gender (which may or may not involve medical interventions such as surgery or hormone treatment), as well as those who express less fixed and more fluid gender identities and those who self-

allocative fortemente ancorate al paradigma genitale (biologicizzante) e al binarismo normativo.

D'altronde, ben pochi sistemi penitenziari in Europa, nelle Americhe (e in tutto il mondo) hanno articolato chiaramente le politiche su come affrontare le esigenze delle persone transgender detenute. Le risposte più comuni sono state due, a livello globale:

1. ospitare le persone transgender detenute secondo il sesso loro attribuito alla nascita (collocazione basata sul paradigma genitale);
2. imporre misure protettive che quasi sempre comportano isolamento punitivo e privazione dei diritti (segregazione amministrativa, segregazione "protettiva", isolamento a scopo protettivo)<sup>7</sup>.

In Italia, per anni il modello dell'incarceramento di persone transgender è stato informalmente definito dalle prassi dei singoli istituti penitenziari. In un primo tempo, la questione del "dove" (e del "come") è stata uniformemente definita a partire dal sesso anagrafico di riferimento. In questo contesto e nell'assenza di elaborazione di appigli e riferimenti teorici, le persone transgender (unicamente considerate nella dimensione delle donne transgender<sup>8</sup>), quando non operate, erano solitamente incarcerate in aree comuni all'interno nel reparto maschile. Tuttavia in alcuni istituti penali, caratterizzati da una maggiore presenza di detenute transgender, a fronte della totale assenza di fonti giuridiche sul punto, si sono sviluppate soluzioni di prassi dettate da necessità prettamente "gestionali"<sup>9</sup>. Le soluzioni alla questione della "detenzione transessuale"<sup>10</sup> si sono, così, diversificate, a partire dalla scelta di amministrare la diversità di genere attraverso l'incarceramento nelle classiche "sezioni protette"<sup>11</sup>, sempre all'interno del reparto maschile.

---

define as gender variant or gender non-conforming. Gender non-conforming, refers to people whose gender presentation or identity does not conform to gender norms or expectations but who do not necessarily identify as transgender (e.g. women who present in a masculine way, but nonetheless identify as women, as well as androgynous, gender-fluid and gender ambiguous people)» cfr. Lamble 2012.

<sup>7</sup> Sul paradigma dell'isolamento protettivo e sulla sua compatibilità con il sistema nazionale e convenzionale, si rinvia a Ciuffoletti 2019.

<sup>8</sup> Il fenomeno delle persone transgender in carcere è caratterizzato da una costante sovra-rappresentazione di donne transgender (un tempo si usava l'espressione MtF da maschio a femmina, ora si direbbe da maschio a donna) rispetto al fenomeno inverso della detenzione di uomini transgender (FtM da femmina a uomo). Si tratta, però, di una statistica difficile da elaborare, dato che tutti i casi di detenuti transgender (non operati e non anagraficamente uomini), ristretti nel tempo a Sollicciano, sono stati trattati secondo un modello differenziale e posti in detenzione all'interno del reparto femminile, senza alcuna discussione in merito all'opportunità di collocarli nel Reparto D, che si presenta, dunque, come un reparto esplicitamente dedicato alla detenzione di donne transgender. La questione terminologica e definitoria assume un significato simbolico all'interno del contesto penitenziario.

<sup>9</sup> Sui problemi di gestione, la questione allocativa e il concetto di promiscuità (e sulla conseguente triade separazione, protezione e trattamento) si veda Ciuffoletti 2019.

<sup>10</sup> È significativo notare come il termine "transessuale" venga usato nella prassi linguistica penitenziaria (sia quella delle detenute e degli operatori, sia quella dell'amministrazione) per significare una categoria che, se *a priori* può sembrare ampia o ambigua, nasconde in realtà, ed è ciò che vogliamo dimostrare in questo articolo, la volontà di creare una categoria residuale.

<sup>11</sup> Sul fronte giurisprudenziale un precedente di grande rilevanza, che si pone in contrasto con il "modello protettivo", si è manifestato, a livello europeo, con il caso *X v. Turchia* (Application no. 24626/09) in cui la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha stabilito che l'amministrazione penitenziaria turca avesse sottoposto un giovane omosessuale a trattamenti inumani e degradanti contrari all'art.3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Il giovane richiedeva di essere detenuto insieme ad altre persone omosessuali per evitare gli abusi di cui era vittima; la risposta dell'amministrazione fu quella di collocarlo in condizione di isolamento continuato, in funzione "protettiva" per oltre 8 mesi. Sempre in prospettiva europea vale la pena citare, ma è fonte che va analizzata in

Questa prassi venne formalizzata da una circolare del 2001 con oggetto: *Sezioni cd. "protette"*<sup>12</sup>. *Criteri di assegnazione dei detenuti*, che ricorda come le sezioni protette siano state "istituite per rispondere ad esigenze di tutela di determinate categorie di detenuti per motivi oggettivamente esistenti ancorché talora connessi a caratteristiche soggettive dei ristretti (ad esempio perché *transessuali*)" (*corsivo mio*).

Nel tempo, però e per via di prassi, nel contesto della Casa Circondariale di Firenze, Sollicciano, si andava creando una terza modalità detentiva<sup>13</sup>, che reiterava la logica del "*pod model*"<sup>14</sup>, ossia di spazi isolati dedicati alle persone transgender, ma in una prospettiva nuova, di rottura rispetto al paradigma genitale di riferimento.

Inizialmente, una sezione per donne transgender era stata istituita all'interno del reparto maschile, in un'area dell'edificio dedicata al centro medico. Questa soluzione funzionava secondo una logica di "classificazione genitale" di base, dove la prima distinzione veniva fatta sulla base del sesso anagrafico maschile della persona detenuta. Dalla fine del 2005, tuttavia, in seguito a una riorganizzazione della struttura, venne immaginata una nuova sistemazione capace di sovvertire l'automatismo del sesso anagrafico maschile, pur mantenendo il concetto di separazione interna. Lo spazio selezionato si trovava, infatti, nella sezione femminile, sopra il luogo dedicato al centro di riabilitazione<sup>15</sup>.

Il caso di Sollicciano rappresenta ancora oggi l'unica esperienza italiana (e una delle pochissime a livello europeo e internazionale) in cui un reparto dedicato all'assegnazione delle donne transgender era stato allocato all'interno della sezione femminile di un istituto penitenziario, con una rottura netta del binarismo sessuale citato (pur nel mantenimento del binarismo normativo) e della logica dell'assegnazione basata sul paradigma del sesso biologico<sup>16</sup>.

## 2. *La lotta per i diritti attraverso il diritto. Il Caso di A.*

All'interno del cosiddetto Reparto transgender (in gergo penitenziario più comunemente chiamato "reparto trans" o reparto D, dal nome del primo reparto per la detenzione di persone transgender all'interno dell'ala maschile) del carcere di Sollicciano, inserito appunto in un'area separata della sezione femminile, nel tempo si

---

dettaglio, il recente estratto dal rapporto del CPT, Prison Standard, Extract from the 33rd General Report, CPT/Inf (2024) 16 – part, Transgender Persons in Prison che detta precise linee guida da seguire per garantire la tutela dei diritti delle persone transgender nelle scelte allocative dell'amministrazione penitenziaria.

<sup>12</sup> Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Prot. N. 500422 del 02/05/2001.

<sup>13</sup> Altrove l'abbiamo definita "un *tertium genus*" di detenzione, Cfr. Dias Viera, Ciuffoletti 2015.

<sup>14</sup> Human Rights Watch 2016, disponibile presso: <https://www.hrw.org/report/2016/03/23/do-you-see-how-much-im-suffering-here/abuse-against-transgender-women-us>

<sup>15</sup> La sezione in questione è separata dal complesso femminile. In origine, questo spazio non era destinato a funzionare in modo autonomo; di conseguenza, si riscontravano notevoli difetti e carenze strutturali, prima fra tutte l'assenza di una sala dedicata alla socializzazione, così come la mancanza di stanze specificamente dedicate agli incontri con avvocati e altri professionisti come gli operatori sociali e sanitari.

<sup>16</sup> Cfr. Parliamo all'imperfetto perché l'esperienza del Reparto transgender all'interno del carcere di Sollicciano è stata interrotta senza preavviso dall'amministrazione penitenziaria, ufficialmente a causa di lavori di ristrutturazione, con conseguente trasferimento delle persone ivi detenute nei diversi reparti transgender (all'interno dei reparti maschili) del panorama penitenziario italiano (presso gli istituti penitenziari di Como, Ivrea, Belluno, Reggio Emilia, Rebibbia, Secondigliano) e interruzione dei percorsi in atto. A oggi il reparto non è stato riaperto, al suo posto, a lavori terminati, è stata infatti aperta una ATSM (Articolazione Tutela Salute Mentale) femminile, reparto di detenzione (informale, non è infatti individuato in alcuna legge ordinaria) delle persone con disagio psichico in carcere. Così, nel silenzio generale, è terminata l'unica esperienza italiana di sovvertimento del paradigma genitale.

erano create una serie di prassi che, nella reiterazione quotidiana di fenomeni di discriminazione intersezionale<sup>17</sup> e istituzionale, avevano cominciato a resistere, a interagire e a rispondere agli specifici bisogni delle persone transgender in carcere. In particolare e in relazione al diritto alla salute, una collaborazione (seppur informale) era stata avviata con il CIADIG (Centro Interdipartimentale Assistenza Disturbi Identità di Genere), centro nato presso la Struttura Organizzativa Dipartimentale di Andrologia e Medicina della Sessualità dell'A.U.O. Careggi, Firenze al fine della presa in carico e del percorso diagnostico, terapeutico ed eventualmente chirurgico delle detenute del Reparto D.

Inoltre varie associazioni all'interno di Sollicciano, avevano avviato progetti in considerazione delle necessità delle persone ristrette presso il Reparto D. Il gruppo di Altro diritto, ad esempio, aveva da tempo avviato un'analisi delle vulnerabilità contestuali e multifattoriali delle persone transgender detenute, strutturando modalità di sostegno giuridico stragiudiziale mirate al contrasto delle discriminazioni intersezionali, alla resa a effettività del diritto alla salute e alla dignità delle persone recluse attraverso una serie di azioni, sia volte alla comunicazione strategica e alla negoziazione con l'amministrazione penitenziaria, sia sfocianti in un preciso contenzioso giurisdizionale.

Tra le persone detenute al Reparto D, il caso di A. è particolarmente utile a illustrare la frizione tra la presa sui corpi e il principio di stretta legalità all'interno del contesto penitenziario. A. era infatti una detenuta con una lunga esperienza penitenziaria che, dal contesto di Poggioreale, era stata trasferita a Sollicciano, Reparto D. Lungo il proprio percorso penitenziario aveva maturato e portato avanti la volontà di richiedere la riassegnazione anagrafica del genere.

### *2.1 Il cambio di paradigma normativo in Italia*

Se l'Italia si era posizionata, nel 1982, con la L. n. 164, come esperienza pionieristica nel riconoscimento del diritto all'identità e alla dignità delle persone in transizione e della scelta di modificare il proprio sesso anagrafico, pure tale normativa continuava a incentrarsi su un paradigma necessariamente binario e biologizzante, per cui l'accoglimento di una richiesta in ordine alla rettifica del sesso nei registri dello stato civile necessitava la dimostrazione dell'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri anatomici primari. L'evoluzione normativa e giurisprudenziale è rimasta per lungo tempo incapace di dare risposta e inquadrare la normativa in esame alla valorizzazione del diritto alla salute e alla dignità umana e ha interpretato la norma in maniera tale per cui per molto tempo in Italia, per ottenere il riconoscimento di un diritto (quello alla rettifica dei dati anagrafici) era necessaria la sottoposizione a un intervento (o più interventi) chirurgici di notevole portata e incidenza sul piano non soltanto dell'immagine di sé, ma anche sotto il profilo della funzionalità, della salute, della possibilità di procreazione, per fare alcuni esempi.

---

<sup>17</sup> Crenshaw 1989, consultabile presso: <http://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8>

Passeranno, infatti, 33 anni perché la giurisprudenza italiana integri una prospettiva costituzionalmente e convenzionalmente orientata<sup>18</sup>, andando a sanare per via ermeneutica un *vulnus* alla tutela del diritto alla salute e alla dignità umana.

Se infatti, l'intervento il d.lgs. n. 150 del 2011 aveva abrogato l'art. 3 della legge n. 164 del 1982, che prevedeva l'autorizzazione giudiziale dell'adeguamento dei caratteri sessuali attraverso un'operazione chirurgica, "quando ciò fosse necessario", tuttavia l'effettiva portata di tale modifica è stata condizionata da una controversa applicazione<sup>19</sup> tanto che si è reso necessario l'intervento giurisprudenziale, prima della Suprema Corte e, successivamente, della Consulta che hanno interpretato il testo alla luce del diritto vivente.

La prospettiva ermeneutica evolutiva trova l'avallo della Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza del 20 luglio 2015 n. 15138 (pres. Forte, est. Acierio) che, operando una ponderazione tra l'interesse pubblico alla certezza dei generi e il diritto alla salute e all'identità personale, sancisce che:

«L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale».

Il passo successivo, nella sistematica giuridica del nostro ordinamento, lo compie, come ricordavamo, la Corte costituzionale (sentenza n. 221/2015) che sancisce la definitiva rottura rispetto al paradigma genitale d'origine. La Corte, infatti, compie un'operazione di ridefinizione del confine normativo della legge 164 del 1982 e afferma che, con questa legge, il nostro ordinamento accoglie "un concetto di identità

<sup>18</sup> La Corte Europea per i Diritti Umani, infatti, ha da tempo integrato una prospettiva ermeneutica tesa alla tutela effettiva dei diritti connessi all'identità di genere. Secondo la giurisprudenza della Corte, subordinare il riconoscimento dell'identità di genere delle persone transgender a un intervento chirurgico o a un trattamento che molto probabilmente comporterà la sterilizzazione - a cui esse non desiderano sottoporsi, equivale a subordinare il pieno esercizio del loro diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione alla rinuncia al pieno esercizio del diritto al rispetto della loro integrità fisica, tutelato da tale disposizione e anche dall'articolo 3 della Convenzione (A.P., Garçon e Nicot c. Francia, 2017, § 131; X e Y c. Romania, 2021).

<sup>19</sup> Come mostrato nell'argomentazione svolta nell'ordinanza del 20 agosto 2014, con cui il Tribunale ordinario di Trento ha sollevato – in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, primo comma (in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso). Il giudice *a quo* esperisce infatti il tentativo di interpretazione conforme a costituzione, come attestato dalla Corte costituzionale nella sent. 221/2015 e tuttavia afferma che: "l'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, prevedendo che «Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato», sembrerebbe consentire che il trattamento medico-chirurgico sia solo eventuale (come lascerebbe intendere l'avverbio «quando»). Il rimettente ritiene, tuttavia, che la previsione di tale eventualità non significhi affatto che la rettificazione di attribuzione di sesso possa essere ottenuta a prescindere dall'adeguamento dei caratteri sessuali primari, bensì soltanto che possono esservi casi concreti nei quali i caratteri sessuali primari siano già modificati (ad esempio, per un intervento già praticato all'estero, ovvero per ragioni congenite). A sostegno di questa interpretazione, il giudice *a quo* osserva che, altrimenti, non si comprenderebbe l'espressione «a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali», di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982. Il Tribunale ritiene che «Se il legislatore avesse inteso consentire alla persona la rettificazione di attribuzione di sesso a prescindere dalla modificazione dei suoi caratteri sessuali primari, non avrebbe menzionato tale modificazione nella parte finale della norma in esame».

sessuale nuovo e diverso rispetto al passato”. Un concetto che scardina l’esclusiva identificazione di genere tramite il riferimento agli organi genitali esterni, “quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l’ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche” e che apre “ad elementi di carattere psicologico e sociale”.

La Corte riconosce come la legge n. 164 del 1982 abbia una portata “fortemente innovativa” e ciò emergerebbe anche dalla formulazione letterale dell’art. 1 (oggetto di censura da parte del giudice rimettente) che stabilisce i presupposti per la rettificazione anagrafica del sesso, individuandoli nelle “interventive modificazioni dei [...] caratteri sessuali”. Tale dicitura era stata tradizionalmente interpretata come implicante la necessità di interventi chirurgici demolitori e/o modificativi degli organi genitali d’origine. In questo senso, la giurisprudenza italiana ha per decenni aderito all’idea per cui l’identità sessuale di una persona era formalmente e sostanzialmente definita a partire da un dato non solo corporeo, ma prettamente genitale.

La Corte costituzionale, invece, prende avvio, nella propria argomentazione, da una interpretazione letterale e, sulla base della mancanza di ogni riferimento testuale alle modalità attraverso cui può realizzarsi la modificazione dei caratteri sessuali<sup>20</sup>, inserisce la lettura orientata al diritto vivente e ai diritti della persona. Dunque, la Corte costituzionale esclude la necessità, ai fini dell’accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, “il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l’adeguamento dei caratteri sessuali”.

La Corte costituzionale contestualizza il trattamento chirurgico e conferma l’attribuzione della discrezionalità giudiziale (e del relativo obbligo di argomentazione e motivazione) precisando che resta “ineludibile” l’accertamento giudiziale sulle modalità attraverso cui si è manifestato il cambiamento e il suo “carattere definitivo”. In questo contesto liberato, l’intervento chirurgico costituisce “uno strumento eventuale” che può servire al fine di garantire “attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza”, il conseguimento di un “pieno benessere psichico e fisico della persona”<sup>21</sup>.

## *2.2 Il carcerario come luogo di “controdiritto”*

A partire da questo mutato contesto normativo, la signora A. decideva di presentare domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, specificando, tra l’altro di voler richiedere contestualmente l’autorizzazione a sottoporsi ad intervento medico-chirurgico di adeguamento genitale, sentendo tale “passaggio” necessario per configurare in maniera più compiuta e definitiva il percorso che ha intrapreso e che

---

<sup>20</sup> Corte cost., sent 221/2015, §4.1: “Interpretata alla luce dei diritti della persona – ai quali il legislatore italiano, con l’intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia – la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell’accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l’adeguamento dei caratteri sessuali.”

<sup>21</sup> In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell’art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, alla eventualità («Quando risulta necessario») del trattamento medico-chirurgico per l’adeguamento dei caratteri sessuali. In tale disposizione, infatti, lo stesso legislatore ribadisce, a distanza di quasi trenta anni dall’introduzione della legge n. 164 del 1982, di volere lasciare all’apprezzamento del giudice, nell’ambito del procedimento di autorizzazione all’intervento chirurgico, l’effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto.”

intende perseguire, e cioè il mezzo per il quale ritiene ultimare il processo di autodeterminazione verso l'obiettivo del cambiamento di genere.

La ricorrente, dunque, sceglieva da un lato di richiedere la rettifica e attribuzione di sesso, dall'altra di poter essere autorizzata all'intervento chirurgico, sentito appunto come un passo basilare per il conseguimento di un benessere psico-fisico personale e non come una dimostrazione del percorso definitivo di modifica dei caratteri sessuali. Il Tribunale Ordinario di Firenze risponde<sup>22</sup> affermando che la documentazione medica prodotta dalla richiedente permette di ritenere pienamente accertata l'irreversibilità del suo percorso, caratterizzato da una identificazione definitiva con il genere femminile. Come, dunque, dichiarato dalla Corte, il Tribunale di Firenze, autorizzando contestualmente il trattamento chirurgico, considera che questo costituisca semplicemente il mezzo "per porre miglior rimedio al "rifiuto" della propria morfologia anatomica", ma non rileva ai fini della domanda autonoma e di rettificazione del sesso anagrafico nei registri di stato civile che infatti viene accolta. La rettificazione dei dati anagrafici viene dunque autorizzata senza attendere (e indipendentemente da) il trattamento medico-chirurgico.

Il Tribunale, dunque, dispone la rettificazione nell'atto di nascita di A. dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile con contestuale rettificazione del prenome e ordina all'ufficiale di Stato Civile di provvedere (ed egli provvede) alle rettificazioni nel registro degli atti di nascita. Autorizza, contestualmente, l'intervento chirurgico.

Da qui inizia l'odissea di A. e la sua battaglia per il riconoscimento di un diritto già sancito a livello giurisdizionale e che trova, invece, all'interno del contesto penitenziario un non-luogo (o, come direbbe Foucault, un luogo di "controdiritto"<sup>23</sup>) con il perpetuarsi di una discriminazione istituzionale diretta di tipo intersezionale.

Alla rettifica anagrafica e all'attribuzione, dunque, di nuovi documenti di identità e del nuovo codice fiscale rilasciato a L. non corrisponde, da parte dell'amministrazione penitenziaria, la reazione obbligata in termini di "rettifica" del collocamento, non come atto rimesso alla discrezionalità amministrativa o alle considerazioni relative alle strategie di allocazione all'interno del carcere, ma come atto dovuto in virtù proprio di quella segregazione sessuale binaria obbligatoria che governa lo spazio penitenziario e che è riassunta nel nostro ordinamento all'interno del novellato art. 14 Ordine penitenziario<sup>24</sup>.

La stessa scelta di aver individuato lo spazio destinato alla detenzione delle donne transgender all'interno della sezione femminile (seppur, come detto, in uno spazio completamente separato e sostanzialmente segregato), viene usata dall'amministrazione penitenziaria per giustificare l'assenza di disposizioni in accordo con l'identità anagrafica della detenuta. La giustificazione interna che viene, di fatto, veicolata ed espressa da questa scelta di non adeguamento sembra essere piuttosto legata alla reiterazione della presa sul corpo e, in particolare della presa sul corpo non conforme. Si tratta, infatti, del correlativo oggettivo che l'amministrazione penitenziaria opera in maniera illegittima e irriflessa tra paradigma genitale e

<sup>22</sup> Tribunale civile di Firenze, sentenza 27/09/2017.

<sup>23</sup> Foucault, 1976a.

<sup>24</sup> ART. 14 comma 6 L. 354/1975: "Le donne sono ospitate in istituti separati da quelli maschili o in apposite sezioni in numero tale da non compromettere le attività trattamentali".



sicurezza. Il fatto di presentare organi sessuali non sottoposti a intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo è, d'altronde, dimensione coperta da un'evidente natura privatissima e personalissima, ma di fatto apertamente conosciuta dall'amministrazione penitenziaria, almeno nella dimensione formale del sembiante esteriore dell'area genitale, sia a seguito delle operazioni di perquisizione, sia in ragione del fatto che buona parte del percorso di transizione di A. era stato portato avanti all'interno dell'istituto penitenziario di riferimento. Tale condizione, d'altronde, appare sì conosciuta dall'amministrazione penitenziaria, ma sotto un profilo meramente esteriore<sup>25</sup>.

La signora A., attraverso l'intervento de L'Altro diritto ODV, denuncia la situazione di grave lesione del diritto all'identità e alla dignità umana con l'instaurazione di un contenzioso davanti all'Ufficio di Sorveglianza di Firenze tramite rimedio preventivo<sup>26</sup>, lamentando la protratta e attuale violazione di un diritto fondamentale.

Il ricorso si basa sull'analisi della rottura del paradigma genitale sopra ripercorsa e sull'idea per cui il Reparto transgender all'interno del carcere di Sollicciano, seppur collocato negli spazi strutturali del femminile costituisce un reparto separato e autonomo, destinato alla detenzione di persone transgender da maschio a donna, che quindi all'atto del primo ingresso, in matricola esprimono, a fronte di un dato anagrafico maschile, l'esigenza di una collocazione in linea con la propria identità di genere (eventualmente non conforme, plurale, ma comunque non maschile)<sup>27</sup>.

Su questo primo versante, la problematica riguarda la etero-identificazione delle persone come "trans": il reparto, infatti, si presenta come modalità detentiva informale delle persone transgender caratterizzato da discrezionalità amministrativa in termini di potere definitorio. Tale discrezionalità, d'altra parte, trova un limite e si basa sulla *ratio* di garantire il riconoscimento di una situazione di discrasia/difformità tra soma e psiche, ossia di scollamento tra l'identità anagrafica (il sesso attribuito alla nascita) e l'identità di genere in cui la persona si identifica e per cui chiede riconoscimento sociale. Inoltre, tale reparto sconta i deficit e le problematiche gestionali di un reparto a logica trattamentale residuale, in cui lo stesso personale di sicurezza è misto, principalmente composto da agenti di polizia penitenziaria di sesso maschile, non adeguato, quindi, alla gestione di una persona di sesso e/o genere femminile,

---

<sup>25</sup> Il tema della funzionalità degli organi genitali esterni, d'altronde, appare vieppiù coperto da una ineliminabile dimensione di privatezza

<sup>26</sup> Introdotto in Italia a seguito della procedura pilota nella sentenza della Corte EDU, *Torreggiani et autres c. Italie* (ricorso n. 43517/09) all'art. 35 bis o.p.

<sup>27</sup> Come dimostrato nei vari studi citati e in Dias Vieira – Ciuffoletti, 2015, cit., l'amministrazione utilizza i reparti transgender secondo una logica di etero-identificazione, individuando soprattutto le persone che a fronte di una identità anagrafica maschile presentano caratteri esteriori femminili.

soprattutto per ciò che concerne le perquisizioni corporali, come ricordano sia le Mandela Rules<sup>28</sup> che le European Prison Rules<sup>29</sup>.

D'altra parte, il ricorso affronta, preventivamente rispetto alla probabile giustificazione dell'amministrazione penitenziaria, il tema delle ragioni di sicurezza affermando come ogni riferimento a tale questione trova il limite invalicabile del rispetto dei diritti individuali, così come definiti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione Italiana e 3 e 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo. In questo senso un generico riferimento alla questione della promiscuità e della sicurezza non può essere sollevato dal momento che qualsiasi assegnazione deve rispettare il divieto di isolamento protettivo. Sul punto dell'illegittimità dell'isolamento individuale protettivo, l'interpretazione sistematica dell'Ordinamento penitenziario chiarisce come tale strumento gestionale esuli dalle ipotesi di isolamento continuo tipizzate dall'art. 33 O.P. (isolamento per ragioni sanitarie, isolamento disciplinare, isolamento giudiziario) e governate dal principio di tassatività, e da quella prevista dall'art. 72 c.p. (isolamento come sanzione penale). La delimitazione di tali ipotesi assume funzione di divieto espresso, rivolto all'amministrazione penitenziaria, «di utilizzare sezioni o reparti di isolamento per casi diversi da quelli previsti dalla legge» (art. 73, comma VIII, reg. es.)<sup>30</sup>.

La risposta del magistrato di sorveglianza<sup>31</sup> apre l'argomentazione facendo riferimento alle questioni di sicurezza legate ai casi di “detenuti transgender assegnati al reparto femminile che hanno molestato compagne di cella, soprattutto in paesi stranieri”. Tali ragioni di sicurezza erano, infatti, state espressamente addotte dalla relazione del carcere a spiegazione del motivo per cui A. non era stata inserita nel reparto femminile. Tuttavia si chiarisce come tali ragioni non possano essere poste a fondamento della compressione dei diritti soggettivi del detenuto, “quindi tale aspetto appare irrilevante ai fini della decisione”. L'incipit è ineccepibile.

Successivamente, l'ordinanza passa a identificare nel combinato disposto dell'art. 1 e 14 dell'Ordinamento penitenziario la normativa di riferimento. Se l'art. 1 esprime

---

<sup>28</sup> U.N. Standard Minimum Rules, *Rule 81: 1. In a prison for both men and women, the part of the prison set aside for women shall be under the authority of a responsible woman staff member who shall have the custody of the keys of all that part of the prison. 2. No male staff member shall enter the part of the prison set aside for women unless accompanied by a woman staff member. 3. Women prisoners shall be attended and supervised only by women staff members. This does not, however, preclude male staff members, particularly doctors and teachers, from carrying out their professional duties in prisons or parts of prisons set aside for women.*

*Rule 52 1. Intrusive searches, including strip and body cavity searches, should be undertaken only if absolutely necessary. Prison administrations shall be encouraged to develop and use appropriate alternatives to intrusive searches. Intrusive searches shall be conducted in private and by trained staff of the same sex as the prisoner.*

<sup>29</sup> European Prison Rules, *54.5 Persons shall only be searched by staff of the same gender*

<sup>30</sup> Cfr. Grevi, Giostra, Della Casa (2026, 412): «Dal carattere tassativo dell'art. 33, almeno in riferimento ai casi di isolamento penitenziario, e dal carattere eccezionale dell'istituto si deducono sia l'inammissibilità di un regime di sorveglianza particolare (art. 14-bis ord. Penit.) connotato dall'isolamento continuo (cfr. Padovani, in Grevi, 1994, contra, però, Russo, in Flora, 43; al riguardo v., più ampiamente, sub art. 14-quater ord. Penit., §III); sia l'inammissibilità dell'isolamento con funzione protettiva, anche se richiesto dal detenuto. Quest'ultimo “strumento”, non disciplinato dalla legge, ma purtroppo di frequente applicazione nella pratica, è finalizzato a prevenire aggressioni da parte della popolazione carceraria nei confronti dell'interessato (aggressioni causate, ad es., dalla natura del reato commesso o dalle funzioni esercitate nell'ambiente libero) (Canepa-Merlo, 161). In ambedue le situazioni le ragioni rispettivamente di sicurezza interna o personale dovranno essere salvaguardate, quando non sia possibile con altri accorgimenti, con il trasferimento dell'interessato in istituti o sezioni di istituti idonei, la costituzione dei quali è prevista dall'art. 14 ord. Penit» (*enfasi aggiunta*).

<sup>31</sup> Ordinanza 2019/3318 Ufficio di Sorveglianza di Firenze, 11/09/2019.

infatti il nuovo principio antidiscriminatorio che deve guidare l'azione dell'amministrazione<sup>32</sup>, sancendo che il trattamento debba "essere improntato ad assoluta imparzialità<sup>33</sup>, senza discriminazione in base a sesso, identità di genere, orientamento sessuale", l'art. 14 è analizzato, invece, in particolare (l'enfasi, il grassetto è infatti posto su questa parte dell'art. 14), non tanto sul piano della separazione obbligatoria in reparti maschile e femminile, ma su quello del comma 6:

*«L'assegnazione dei detenuti e degli internati, per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell'identità di genere o dell'orientamento sessuale, deve avvenire, per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso contrario, saranno assegnati a sezioni ordinarie» (Ord. Ufficio di Sorveglianza di Firenze, cit., p.2, enfasi dell'autore)*

Il magistrato passa poi a definire la situazione personale della sig.ra A. affermando che questa "è donna ai fini dell'anagrafe, ma è contemporaneamente una persona transessuale. Non vi è incompatibilità tra le due categorie". Tanto che questa condizione appena coniata (anagraficamente donna, ma contemporaneamente transessuale) viene espressa con esempi che esulano dal campo del giuridicamente rilevante e mostrano quale sia il punto, sin dall'inizio e nonostante l'incipit di cui sopra: il dato della presenza di organi genitali maschili: «ad esempio se la detenuta avesse un problema di salute relativo agli organi genitali, la questione dovrebbe essere valutata da un urologo, non da un ginecologo...».

La etero-identificazione, dunque, operata impropriamente a livello giurisdizionale non riguarda tanto la persona "anagraficamente donna ma transessuale", quanto, come il magistrato passa immediatamente a chiarire, la «donna con organi genitali maschili» come condizione fisica attuale che «non può essere ignorata ai fini del suo collocamento in un reparto del carcere piuttosto che nell'altro».

In questo contesto l'assegnazione al "reparto transex, cioè nel reparto che è riservato esattamente alle persone nelle sue condizioni" di una donna, per il magistrato di sorveglianza "non comporta alcuna lesione dei suoi diritti soggettivi".

Anzi, con un argomento speculare, il magistrato assume che l'assegnazione di una donna a un reparto per persone "transex" (il termine non ha alcun valore giuridico, rimane quindi oscuro a cosa di preciso si riferisca) possa essere considerata lesiva della dignità "solo se si abbiano pregiudizi discriminatori nei confronti di tali categorie di persone". L'argomento è davvero interessante, a livello retorico, ma sul piano giuridico appare del tutto inconferente e in qualche modo scardina completamente

---

<sup>32</sup> Sulla nuova prospettiva antidiscriminatoria dell'Ordinamento penitenziario si rimanda a S. Ciuffoletti, *Carcere e Antidiscriminazione*, cit., pp.1 e ss.

<sup>33</sup> Sull'imparzialità contrapposta all'antidiscriminazione si veda Ivi, p. 6: «Tornando all'impostazione della tutela antidiscriminatoria, dicevamo che già Fassone notava come la prospettiva dell'ordinamento non vada nel senso dell'uguaglianza di tutti gli appartenenti all'istituzione penitenziaria, ma in quella dell'imparzialità dell'azione dell'amministrazione pubblica. La chiosa di Fassone è icastica (e amara): nella prospettiva dell'Ordinamento penitenziario "conviene accontentarsi di quella uguaglianza parziale che è l'imparzialità". Il rilievo non è privo di conseguenze se consideriamo che la sfera dell'imparzialità tutela e garantisce in primo luogo il corretto perseguimento dell'interesse pubblico. La versione tradizionale dell'imparzialità amministrativa si situa dunque nel solco dell'equidistanza dell'amministrazione da elementi distinti dall'interesse pubblico primario, che rappresenta l'obiettivo centrale dell'azione amministrativa. Gli interessi ulteriori (gli interessi pubblici secondari e gli interessi privati) dovrebbero quindi essere considerati "in modo obiettivo ed equanime, neutralizzando la pressione degli interessi diversi da quelli istituzionalmente preposti all'esercizio della funzione"».

l'idea della segregazione obbligatoria per sesso. Seguendo lo stesso ragionamento una donna non potrebbe lamentarsi di essere assegnata a un reparto maschile, pena l'essere tacciata di atteggiamento discriminatorio nei confronti degli uomini.

D'altronde, il magistrato avrebbe ben potuto inquadrare il proprio argomento sostenendo, come sembrava volesse fare con l'enfasi posta sul comma 6 dell'art. 14, secondo l'idea per cui il reparto transgender a Sollicciano si trova proprio all'interno del reparto femminile e in questo senso l'assegnazione potrebbe essere letta nella prospettiva della logica protettiva di cui allo stesso comma 6. Purtroppo anche questa argomentazione non regge all'analisi giuridica: l'assegnazione a reparti protetti di tipo omogeneo assume carattere protettivo di quelle stesse persone detenute, non può avere, appunto, carattere preventivamente etero-protettivo della restante popolazione penitenziaria.

Infine, l'inciso che in maniera circolare ricollega la vera motivazione della decisione all'assunto iniziale (che viene dunque completamente svuotato di significato e di senso): mentre non esiste alcun diritto soggettivo di una (anagraficamente) donna a essere assegnata al reparto comune femminile, esiste invece un diritto soggettivo in capo alle donne detenute a non essere costrette a "convivere (dormire, fare le docce, usare i bagni ecc.) con persone dotate di organi genitali maschili" e l'amministrazione ha, dunque, "il dovere giuridico" di "collocare i detenuti transgender in reparti separati ed omogenei per attuare il trattamento individualizzato voluto dal legislatore per le persone che hanno le sue stesse caratteristiche psico-fisiche".

Il reclamo viene, dunque, rigettato, sulla base, sembra di capire, proprio di quelle esigenze di protezione che all'inizio erano state ritenute "irrilevanti ai fini della decisione", proprio perché non opponibili di fronte ai diritti soggettivi dei detenuti che, mentre all'inizio dell'argomentazione si ritengono evidentemente esistenti, alla fine vengono semplicemente negati. Il punto, però, è che stiamo parlando del diritto all'identità e all'etero-riconoscimento obbligatorio di quella identità giudizialmente riconosciuta. Riconoscimento che in Italia, paese ancorato al binarismo normativo (come, del resto, al binarismo sessuale e di genere), può essere unicamente basato sull'identificazione anagrafica nel genere maschile o femminile. Né l'amministrazione, né la giurisdizione possono addurre ulteriori elementi qualificanti o squalificanti rispetto a una identità anagraficamente riconosciuta, né è possibile per la giurisdizione di sorveglianza basare il proprio giudizio su elementi diversi e coperti dal diritto alla riservatezza, rispetto alla pronuncia del giudice ordinario che ha autorizzato la rettifica dei dati anagrafici.

Il nostro caso di studio, così rilevante sotto il versante giuridico, assume una forte componente espressiva delle prassi dell'amministrazione penitenziaria rispetto alla presa sul corpo con l'avallo, almeno in prima istanza, della giurisdizione.

### *2.3 Il reclamo avverso la decisione di rigetto*

La decisione di primo grado, d'altronde, mostra una tale serie di contraddizioni e una inversione della prospettiva di tutela dei diritti: dal diritto all'identità personale e alla dignità umana a quello alla "protezione" delle donne detenute rispetto a una "donna con organi genitali maschili" da sollecitare l'immediata reazione della ricorrente che propone immediata impugnazione all'organo collegiale (Tribunale di Sorveglianza).

Il Tribunale di Sorveglianza<sup>34</sup>, innanzitutto dà conto del fatto che nonostante il sollecito con nota indirizzata al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, l'amministrazione non aveva ancora proceduto (dal 2017) alla rettificazione, negli atti ufficiali delle generalità della detenuta che ancora dopo oltre 2 anni rimanevano declinate al maschile ("nome, cognome, categoria Media Sicurezza, protetto, Transex"). Il Tribunale ritiene tale omissione una grave lesione del diritto alla dignità personale, ritenendo che l'identità di genere sia uno degli aspetti fondanti il concetto di dignità, così come affermato nella citata sentenza della Corte costituzionale.

Sotto la nostra lente di osservazione, la presa sul corpo non conforme viene perpetrata attraverso dispositivi operanti direttamente a livello fisico, ma anche attraverso le scelte di etero-identificazione e il mancato riconoscimento delle identità. In questo caso la presa sul corpo è attuata attraverso una sacca di resistenza al diritto, una pratica illegittima eppure protrattasi nel tempo per oltre due anni, passata indenne al vaglio di un primo grado di giudizio e impermeabile al successivo sollecito giurisdizionale. In questo caso, infatti, l'ordinamento italiano stabilisce il diritto (anche in ossequio al principio della certezza anagrafica) al totale oblio della precedente identità di genere all'atto della rettifica anagrafica. L'art. 5 della legge 164/1982, infatti, statuisce espressamente che: "Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome". Appare chiaro, dunque, come non residui in capo all'amministrazione alcun potere in ordine all'identità anagrafica e il fatto che, invece, sia stato possibile protrarre una così palese violazione di un diritto fondamentale si può spiegare solo attraverso l'interpretazione dello spazio penitenziario come un luogo di controdiritto, che cristallizza le identità, in totale spregio del principio penologico dell'evoluzione e del trattamento individualizzato e del principio della massimizzazione della compatibilità tra vita esterna e vita interna<sup>35</sup>.

Il Tribunale prosegue considerando la questione sotto il profilo della allocazione della detenuta all'interno degli spazi detentivi e notando l'unicità del caso del reparto per persone transgender MtF all'interno del carcere di Sollicciano, ricavato all'interno del reparto femminile e non di quello maschile, seppure "mantenendo una stretta separazione interna". Il Tribunale, mostrando una spiccata propensione per l'analisi sociologico-giuridica della realtà dello spazio penitenziario, declina il contesto del reparto transgender indicando nella scarsità dell'offerta trattamentale, nell'assenza di attività specifiche e nella sostanziale segregazione all'interno di un reparto, quello femminile, con cui sostanzialmente le persone ristrette nel reparto transgender non intrattengono alcun tipo di rapporto, soprattutto per quanto riguarda le attività in comune, un vulnus alla tutela della dignità della persona. La lettura contestuale del modello di detenzione transgender, anche all'interno di Sollicciano, riproduce e risponde, insomma, a quel criterio di residualità che informa l'intero penitenziario,

---

<sup>34</sup> Tribunale di Sorveglianza di Firenze, ordinanza n. 632/2020 del 4-18/02/2020, Presid. Est. Bortolato.

<sup>35</sup> Mandela Rules, The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, rule n. 5.1: "Rule 5.1. The prison regime should seek to minimize any differences between prison life and life at liberty that tend to lessen the responsibility of the prisoners or the respect due to their dignity as human beings" e le European Prison Rules, rev., Recommendation Rec (2006)2-rev of the Committee of Ministers to member States on the European Prison Rules, Basic principles n. 5: "5. Life in prison shall approximate as closely as possible the positive aspects of life in the community".

come spazio sessuato maschile<sup>36</sup>. Di fatto, potremmo dire che si riproduce un modello di detenzione segregante e basata sull'isolamento di una classe di persone detenute a fini "protettivi".

Una parte dell'argomentazione è poi dedicata espressamente al "potere definitorio" esercitato in maniera assolutamente arbitraria dall'amministrazione penitenziaria; ogniqualvolta, infatti l'amministrazione sia confrontata con "l'inadeguatezza dell'individuo rispetto al binarismo normativo, l'assegnazione al reparto transgender si presenta di fatto come l'unica risposta effettiva ai problemi di gestione e sicurezza dell'istituto".

D'altra parte, dice il Tribunale, la questione della signora A. non si presta a essere decisa sulla scorta di un'eventuale discrezionalità amministrativa. Come già notavamo, infatti, in gioco è l'identità di genere e sotto questo profilo, nota il Tribunale di Sorveglianza: "è ben noto come secondo i più recenti orientamenti le identità maschile e femminile non esauriscono affatto le possibili identità", tuttavia "il decidente deve fare i conti con la fattuale (e storica) separazione per sesso secondo il binarismo maschile/femminile". In questa prospettiva, l'ordinanza non si esime dal valutare che la storica persistenza del binarismo sessuale è finalizzata a gestire le questioni di quella che nel linguaggio penitenziario è definita "promiscuità", ossia il tema della sessualità, attraverso una strategia di "eliminazione del rischio".

D'altronde, occorre notare come di fatto, l'intero ordinamento giuridico italiano sia ancorato al dogma del binarismo normativo, rispondendo il penitenziario, dunque, a una logica generalmente accettata e aggiungendovi il dato della segregazione obbligatoria per sesso. Pochi sono, infatti, eppure rilevanti, gli spazi formali entro cui valorizzare la dimensione della volontà di identificarsi in una identità altra rispetto al binarismo normativo. Una dimensione è senza dubbio quella delle cosiddette "carriere alias", attive all'interno di molti contesti scolastici e universitari e all'interno di alcune amministrazioni. Vale la pena notare che lo stesso Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Direzione Generale del Personale, abbia sul tema emanato una circolare<sup>37</sup> in cui riconosce e attiva la possibilità delle carriere alias proprio nelle more della procedura per la rettificazione di attribuzione anagrafica di sesso, di cui alla legge n. 164/1982. Tale riconoscimento appare particolarmente rilevante nella considerazione differenziale dei diritti riconosciuti alla "comunità penitenziaria" e potrebbe spingere, in ottica di valorizzazione virtuosa delle prassi, a una riconsiderazione dell'intera materia del trattamento delle persone transgender detenute e al riconoscimento dei diritti e delle identità, non soltanto nella fase della transizione, ma anche nella dimensione del pluralismo identitario.

---

<sup>36</sup> Per la definizione di residualità trattamentale si rimanda a quella contenuta in Ciuffoletti, Dias Vieira (2015, 197): «All'intervento trattamentale, riservato alle detenute transgender che accedono alle attività solo quando gli uomini e le donne hanno già usufruito di tali spazi, secondo una formula che riconosce tale possibilità (in realtà identificabile con il diritto al trattamento espresso nell'ordinamento italiano dall'art. 27 della Costituzione) solo in via eccezionale e residuale». Si tratta di una residualità gerarchicamente intesa e basata sulla preminenza maschile, seguita dalla subordinazione femminile e, infine, chiusa, al più basso gradino della scala (ma non c'è mai fine ai livelli di subordinazione), dalla categoria delle persone transgender o, potremmo dire in generale, delle persone LGBTQI+ e dei corpi non conformi.

<sup>37</sup> Circolare 3 febbraio 2023 - Articolo 21 del CCNL 2019/2021, sottoscritto il 9 maggio 2022 – Attivazione e gestione di una identità alias per persone in transizione di Genere – Regolamentazione interna 3 febbraio 2023 prot. n.0047749.

Tornando alla logica allocativa, il Tribunale afferma come, la formulazione dell'art. 14 o.p. sancisca il diritto di A. a essere assegnata a reparti femminili ordinari. Non esiste, invece, uno speculare e contrario diritto soggettivo, affermato invece nell'ordinanza reclamata del magistrato di sorveglianza, in capo alle donne detenute nel carcere di Sollicciano a non essere costrette a convivere con persone aventi la loro stessa identità di genere, giudizialmente riconosciuta, seppur non attraverso un'operazione chirurgica ablativa o modificativa degli organi sessuali.

Residua, dunque, afferma il Tribunale, in capo all'amministrazione unicamente la scelta sulle modalità di allocazione in reparto femminile che garantiscano la migliore tutela delle esigenze della A., considerato che nello specifico la stesa richiedeva di poter essere allocata in cella singola. Tuttavia non dovrà mai mancare "la possibilità di condividere le attività e gli spazi comuni alla popolazione femminile e la partecipazione ad attività trattamentali (offerte ma mai imposte) ivi previste".

Solo a seguito di questa definitiva affermazione, l'amministrazione è costretta a eseguire l'ordine allocativo impartito dal Tribunale di Sorveglianza.

#### *Epilogo. La politica e i diritti*

Leggere la storia della presa sui corpi non conformi da parte del dispositivo carcerario nell'epoca contemporanea presenta un'interessante rassegna transnazionale proprio in relazione alla valenza politica di questi corpi reclusi e dei loro diritti (negati o affermati). Molti sono stati, infatti, i contesti in cui la tutela del diritto all'identità delle persone transgender si è volutamente contrapposto, nell'agone e nel dibattito politico, alle esigenze di tutela della popolazione detenuta femminile<sup>38</sup>.

In questa prospettiva, il caso di A. e la risposta giurisdizionale, che definitivamente condanna una delle innumerevoli pratiche di degradazione portata avanti sui corpi detenuti non conformi, mostra da un lato il livello di paradossale negazione dei diritti più basilari, confermando la prospettiva foucaultiana del carcerario come luogo di controdiritto. Dall'altro, pone il tema della persistenza di questo stesso controdiritto che passa indenne attraverso il primo grado di giudizio, determinando un *vulnus* alla percezione della giurisdizione come luogo di tutela e garanzia contro l'arbitrio dell'amministrazione. Il carcere, in questa prospettiva, contribuisce non solo a reiterare, ma a produrre discriminazione intersezionale e a radicarla attraverso la presa sul corpo "non conforme", qualificata dalla premessa strategica per cui di quel corpo si diviene master, lo si definisce, se ne produce un sapere che lo ipostatizza.

La lotta per i diritti, tuttavia, rimane l'unica strategia di resistenza capace di "transformare" il diritto in una prospettiva che integri la tutela della dignità e delle identità plurali e non binarie delle persone e dei loro corpi.

---

<sup>38</sup> I casi delle dimissioni della *prime minister* scozzese, Nicola Sturgeon, anche a seguito di una aspra polemica politica relativa alle nuove leggi sul riconoscimento dell'identità di genere (*Gender Recognition Reform*) e le conseguenze sull'allocazione penitenziaria (Cfr. <https://nypost.com/2023/02/15/scotlands-nicola-sturgeon-quits-amid-anger-at-transgender-law/>), così come quello del recente attacco alle politiche dell'amministrazione Biden-Harris da parte di Trump, durante la campagna elettorale statunitense riassumono contese per i diritti che si stanno verificando in moltissimi contesti (<https://www.nytimes.com/2024/10/16/us/politics/trump-prisons-transgender-care-harris.html>).

*Riferimenti bibliografici*

- Ciuffoletti S. (2019), *Carcere e Antidiscriminazione. Prime prove di tutela a fronte della (dimidiata) riforma dell'ordinamento penitenziario*, in "GenIUS", 2.
- Cohen D. (2010), *Keeping Men and Women Down: Sex Segregation, Anti-Essentialism, and Masculinity*, in "Harvard Journal of Law & Gender", Vol. 33, n. 2.
- Dameno R. (2012), *Percorsi dell'identità. I diritti fondamentali delle persone transgenere. Una riflessione socio-giuridica*, Aracne, Roma.
- Dias Viera A., Ciuffoletti S. (2015), *Reparto D: un tertium genus di detenzione? Case-study sull'incarceramento di persone transgender nel carcere di Sollicciano*, in "Rassegna penitenziaria e criminologica", 1: 159-207.
- Foucault M. (1976a), *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 1993.
- Foucault M. (1976b), *La volontà de savoir*, Éditions Gallimard, Paris.
- Grevi V., Giostra G., Della Casa F. (2026), *Ordinamento penitenziario: commento articolo per articolo*, Cedam, Padova.
- Human Rights Watch, (2016), *Do you see how much I'm suffering here? Abuse against transgender women in us immigration detention*, disponibile presso: <https://www.hrw.org/report/2016/03/23/do-you-see-how-much-im-suffering-here/abuse-against-transgender-women-us>.
- Lamble S. (2012), *Rethinking gendered prison policies: Impacts on transgender prisoners*, in ECAN Bulletin, 16.
- Lomazzi C. (2015), *L'impatto del transessualismo nelle politiche penitenziarie*, in "Rassegna penitenziaria e criminologica", 3: 97-119.
- Lorenzetti A. (2013), *Diritti "in transito". La condizione giuridica delle persone transessuali*, Franco Angeli, Milano.
- Lorenzetti A. (2017) *Carcere e transessualità: la doppia reclusione delle persone transgender*, in "Genius", 1: 53-68.
- Lorenzetti A. (2018), *Le criticità della condizione transgenere nel contesto carcerario: le prassi e le normative di riferimento*, in Valerio P., Bertolazzi C., Marcasciano P. (a cura di), *Transformare l'organizzazione dei luoghi di detenzione. Persone transgender e gender non conforming tra diritti e identità*, Editoriale Scientifica, Napoli: 77-98.
- Maycock M. (2022), *The transgender pains of imprisonment*, in "European Journal of Criminology", vol. 19, issue 6: 1521-1522.
- Peroni C., Mantovan C. (2018), *Detenute e transgender: affermare la propria identità di genere in un contesto di reclusione*, in Vianello F., Vitelli R., Hochdorn A., Mantovan C. (a cura di), *Che genere di carcere? Il sistema penitenziario alla prova delle detenute transgender*, Guerini, Milano:117-154.
- Santoro E. (2008), *Diritto e diritti: lo stato di diritto nell'era della globalizzazione. Studi genealogici: Albert Venn Dicey e il Rule of law*, Giappichelli, Torino.
- Sykes G. (1958), *The Society of Captives*, Rinehart, New York.
- Tulkens F. (2002), *Droits de l'homme en prison*, in Céré J.-P. (dir), *Panorama européen de la prison*, L'Harmattan, coll. "Sciences criminelles".